


ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3732 del 05/07/2024
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME BIDENTE AD USO IDROELETTRICO IN LOCALITA' PONTE DEI VENEZIANI, COMUNE DI MELDOLA (FC). DITTA: SEA  SERVIZI ENERGIA AMBIENTE S.R.L. PRATICA: FCPPA3253
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3884 del 05/07/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque LUGLIO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la D.G.R. n. 1622/2015; la d.G.R. 2102/2013 sulla durata delle concessioni ad uso idroelettrico;
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";

- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana";
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- la d.G.R. n. 1793 del 09/10/2008 “Direttive in materia di derivazioni d’acqua pubblica ad uso idroelettrico”
- la Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n.51 ”Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”.
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;
- la l.r. 17/2023 in particolare l’art. 3 (modifica all’articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2004)

PRESO ATTO che con domanda PG.2012.0017884 del 23/01/2012, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Idroelettrica del Ronco S.r.l. (ora SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l.), c.f. 00208880161, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal fiume Ronco, nel Comune di Meldola (FC), località Ponte dei Veneziani, ad uso

idroelettrico, con scadenza al 01/02/2012, assentita con det. 11821 del 16/12/1999 e successiva variante det. 2136 del 01/03/2011 (cod. pratica FCPPA3253);

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 293 del 25/10/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;

CONSIDERATO che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il fiume Bidente cod. corpo idrico IT081102010200002_3ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è *sufficiente*;

DATO ATTO:

- che con nota PG/2023/0174506 del 13/10/2023, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria, seguita dalla Conferenza dei Servizi decisoria per l'acquisizione dei pareri conclusasi in data 10/05/2024;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2023/0186326 del 02/11/2023);

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore sicurezza territoriale e protezione civile Romagna, Ufficio territoriale Forlì-Cesena (PG/2024/0085030 del 09/05/2024);
- Comune di Meldola (PG/2024/0047900 del 12/03/2024);
- Regione Emilia-Romagna, Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (PG/2024/0083229 del 07/05/2024) e Area Tutela e Gestione Acqua (parere acquisito nell'ambito della seduta conclusiva della CDS del 10/05/2024);

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della DGR 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO

- che il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato ai sensi della DGR n. 2067/2015 nella misura pari a l/s 470 nel periodo estivo (maggio - settembre) e nella misura pari a l/s 680 in quello invernale (ottobre - aprile);
- che in applicazione del comma 2 dell'art.58 delle Norme del PTA, così come da parere dell'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna, è autorizzata l'immissione di risorsa dal Fiume Bidente nel Canale Doria per motivate necessità ambientali, storico-culturali e igienico-sanitarie alle seguenti condizioni:
 - per portate in arrivo inferiori ai 770 l/s e pari o superiori ai 700 l/s potrà rilasciarsi in alveo una portata non inferiore ai 450 l/s, immettendo nel Canale Doria la restante portata;
 - per portate in arrivo inferiori ai 700 l/s e pari o superiori ai 600 l/s potrà rilasciarsi in alveo

- una portata non inferiore ai 400 l/s, immettendo nel Canale Doria la restante portata;
- per portate in arrivo inferiori ai 600 l/s e pari o superiori ai 500 l/s potrà rilasciarsi in alveo una portata non inferiore ai 350 l/s, immettendo nel Canale Doria la restante portata;
- per portate in arrivo inferiori ai 500 l/s e pari o superiori ai 300 l/s potrà rilasciarsi in alveo una portata non inferiore ai 300 l/s, immettendo nel Canale Doria la restante portata;
- per portate in arrivo inferiori ai 300 l/s l'intera portata dovrà lasciarsi defluire nel Fiume Bidente;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2024, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 04/07/2024 la somma pari a 528,06 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 29/11/2010 da Idroelettrica del Ronco S.r.l. nella misura di 1.913,36 euro, per un totale di 2.441,42 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FCPPA3253;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l., c.f. 00208880161, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Fiume Bidente ad uso idroelettrico (pratica FCPPA3253) come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante presa superficiale per mezzo di una paratoia posizionata all'imbocco del canale di derivazione, in sinistra idraulica e a monte della traversa esistente in alveo, situata nel Comune di Meldola (FC) sul Fiume Bidente (codice IT081102010200002_3ER) e ubicata su terreno di proprietà della concessionaria

catastalmente distinto al fg. n. 10, mapp. n. 399; coordinate geografiche UTM RER x:744939; y: 890.053;

- la risorsa prelevata è trasferita attraverso il Canale Doria, lungo all'incirca 3,7 km, alle centrali “Gualchiera” (ubicata al fg. 4 mapp. 34 - coordinate UTM-RER X:746017, Y:892326) e “Ponte Canale” (ubicata al fg. 4 mapp. 38 - coordinate UTM-RER X:746463,Y:892568);
- a valle delle due centrali, la risorsa è scaricata nel Fiume Ronco (codice IT08110200000001_2_3ER) su terreno catastalmente distinto al fg. 4 fronte mapp. 38, coordinate UTM-RER X:746486, Y:892573;
- destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
- portata massima di esercizio pari a 2.720 l/s; portata media pari a 1.000 l/s;
- salto idraulico pari a 6,73 metri per la centrale “Gualchiera” e 8,11 metri per la centrale “Ponte Canale”;
- tratto sotteso pari a 6.300 metri circa;
- potenza nominale di concessione pari a 65,98 kW per la centrale “Gualchiera” e 79,80 kW per la centrale “Ponte Canale”;
- potenza nominale complessiva di concessione pari a 145,78 kW
- produzione di energia attesa pari a 1.277.033 kW/h su base annua;
- DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a 470 l/s nel periodo estivo e pari a 680 l/s nel periodo invernale, salvo quanto previsto in applicazione del comma 2 dell'art.58 delle Norme del PTA per portate in arrivo inferiori a 770 l/s, così come sopra dettagliato e riportato in disciplinare;

2. di stabilire la scadenza del titolo al 31 dicembre 2043;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 04/07/2024;
4. di quantificare l'importo del canone complessivo dovuto per l'anno 2024 in 2.441,42 euro;
5. di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di 2.441,42 euro (528,06 +1.913,36 euro);
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Fiume Bidente rilasciata alla società SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l., c.f. 00208880161 (cod. pratica FCPPA3253).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE

1. Il prelievo è esercitato mediante presa superficiale per mezzo di una paratoia posizionata all'imbocco del canale di derivazione, in sinistra idraulica e a monte della traversa esistente in alveo, situata nel Comune di Meldola (FC) sul Fiume Bidente (codice IT081102010200002_3ER) e ubicata su terreno di proprietà della concessionaria catastalmente distinto al fg. n. 10, mapp. n. 399; coordinate geografiche UTM RER x:744939; y: 890.053.
2. La risorsa prelevata è trasferita attraverso il Canale Doria, lungo all'incirca 3,7 km, alle centrali "Gualchiera" (ubicata al fg. 4 mapp. 34 - coordinate UTM-RER X:746017, Y:892326) e "Ponte Canale" (ubicata al fg. 4 mapp. 38 - coordinate UTM-RER X:746463, Y:892568);
3. A valle delle due centrali, la risorsa è scaricata nel Fiume Ronco (codice IT081102000000001_2_3ER) su terreno catastalmente distinto al fg. 4 fronte mapp. 38, coordinate UTM-RER X:746486, Y:892573;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di 145,78 kW (pari a 65,98 kW per la centrale "Gualchiera" e 79,80 kW per la centrale "Ponte Canale") per un salto idraulico pari a 6,73 metri per la centrale "Gualchiera" e 8,11 metri per la centrale "Ponte Canale".
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura media uguale a 1.000 l/s e nella misura massima di 2.720 l/s.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione.
2. Il pagamento del canone deve avvenire con PagoPa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.441,42 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2043.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Deflusso minimo vitale:

- E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a l/s 470 nel periodo estivo (maggio - settembre) e nella misura pari a l/s 680 in quello invernale (ottobre - aprile), salvo quanto previsto in applicazione del comma 2 dell'art.58 delle Norme del PTA per portate in arrivo inferiori a 770 l/s, così come di seguito dettagliato.
- in applicazione del comma 2 dell'art.58 delle Norme del PTA, così come da parere dell'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna, è autorizzata l'immissione di risorsa dal Fiume Bidente nel Canale Doria per motivate necessità ambientali, storico-culturali e igienico-sanitarie alle seguenti condizioni:
 - per portate in arrivo inferiori ai 770 l/s e pari o superiori ai 700 l/s potrà rilasciarsi in alveo una portata non inferiore ai 450 l/s, immettendo nel Canale Doria la restante portata;
 - per portate in arrivo inferiori ai 700 l/s e pari o superiori ai 600 l/s potrà rilasciarsi in alveo una portata non inferiore ai 400 l/s, immettendo nel Canale Doria la restante portata;
 - per portate in arrivo inferiori ai 600 l/s e pari o superiori ai 500 l/s potrà rilasciarsi in alveo una portata non inferiore ai 350 l/s, immettendo nel Canale Doria la restante portata;
 - per portate in arrivo inferiori ai 500 l/s e pari o superiori ai 300 l/s potrà rilasciarsi in alveo una portata non inferiore ai 300 l/s, immettendo nel Canale Doria la restante portata;
 - per portate in arrivo inferiori ai 300 l/s l'intera portata dovrà lasciarsi defluire nel Fiume Bidente;
- il DMV viene garantito per mezzo di una luce rettangolare posta a quota fondo canale di

dimensioni pari a 70x100 cm, regolata da una paratoia automatizzata con una logica che consenta di adeguare l'apertura in funzione del DMV richiesto. Il concessionario è tenuto ad installare nella sezione immediatamente a monte della paratoia di sghiaio atta al rilascio del DMV, per la misurazione delle portate derivate, un sistema di misura composto da un sensore radar di velocità e di un sensore radar di livello dell'acqua al fine di definire le portate transitanti nel Fiume Bidente e quelle immesse nel Canale Doria. Ad installazione avvenuta, dovrà essere presentato allo scrivente Servizio certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti ad arte affinché sia garantito il rispetto del DMV.

2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario deve mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata derivata, I dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO E CONDIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni dettate dagli enti competenti indicati nello specifico e di seguito testualmente riportate:

1. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore sicurezza territoriale e protezione civile Romagna, Ufficio territoriale Forlì-Cesena (PG/2024/0085030 del 09/05/2024):
 - *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
 - *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
 - *All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;*
 - *I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dalla proprietà demaniale. È proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;*

- *L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario oltre la porzione di manufatto presente;*
- *La manutenzione e la pulizia dell'area è a carico del Richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.*
- *Ogni ulteriore modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.*
- *Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;*
- *Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti all'occupazione oggetto della presente concessione sono a carico del concessionario.*
- *Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'area demaniale dovranno essere effettuati nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'UT*

Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e dall'amministrazione concedente (ARPAE);

- *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena;*
- *Per l'esecuzione di eventuali successivi lavori di modifica dell'occupazione, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente.*
- *È proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;*
- *L'area demaniale occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, legname flottante, materie plastiche, bidoni laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere;*
- *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- *L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*
- *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati*

dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. In particolare, ogni qualvolta una piena del corso d'acqua sia suscettibile di raggiungere le apparecchiature di prelievo queste dovranno essere rimosse e mantenute a distanza di sicurezza fino alla risoluzione della piena. Si consiglia la consultazione dei Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>;

- *Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;*
- *L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale;*

- *E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle occupazioni di che trattasi;*
- *Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per il manufatto presente su area del demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento del manufatto, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;*
- *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente;*

2. Comune di Meldola (PG/2024/0047900 del 12/03/2024):

- *il concessionario è tenuto alla pulizia del fondo del Canale lungo i tratti urbani a cielo aperto almeno una volta all'anno.*
- *il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione delle rive e delle sponde canale al fine di prevenire crolli;*

- *in caso di crollo di rive e sponde il concessionario deve provvedere entro il tempo massimo di 48 ore a mettere in sicurezza l'area a garanzia della pubblica incolumità ed a provvedere al completo ripristino, sotto la guida di tecnico qualificato, entro 7 gg. dall'evento;*
 - *il concessionario è tenuto a garantire che in ogni punto del Canale lo scorrere dell'acqua non apporti pregiudizio alle infrastrutture soprastanti ad esso afferenti (tratti di strada, piazze o ponti) e provvedere al ripristino di eventuali danni a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;*
 - *il concessionario deve provvedere alla regolare manutenzione di recinzioni o parapetti anticaduta a protezione degli spazi pubblici a confine con il Canale, nonché a provvedere entro 6 (SEI) mesi dal rilascio della Concessione ad adeguare tutte le recinzioni/parapetti esistenti o installare adeguate protezioni nei tratti scoperti a confine spazi pubblici;*
 - *la ditta è tenuta a presentare all'Ufficio Tecnico Comunale, entro 30 gg. dal rilascio della Concessione, un'apposita fideiussione bancaria d'importo iniziale pari a euro 90.000,00 (novantamila/00) a garanzia dei lavori citati ai p.ti 3, 4 e 5, da rivalutarsi ogni 2 anni secondo l'aggiornamento dell'indice del costo di costruzione.*
3. Regione Emilia-Romagna, Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (PG/2024/0083229 del 07/05/2024)
- *la ditta è tenuta a garantire, nei periodi di bassa portata idrica nel fiume, sempre prioritariamente il DMV nello stesso, al fine di permettere la sopravvivenza della fauna ittica presente al suo interno;*
 - *la ditta è tenuta ad effettuare una costante supervisione della situazione ambientale: in caso di criticità idriche o di particolari situazioni meteo-climatiche che causano l'impossibilità, per la fauna ittica, di trovare una via di fuga autonoma, dovrà essere*

contattato tempestivamente lo scrivente Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, Ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - sede di Forlì-Cesena al fine di valutare gli interventi più opportuni da adottare per la gestione dell'emergenza;

- *la ditta è tenuta ad attuare tutte le soluzioni possibili per ridurre tendenzialmente e progressivamente la massa ittica del canale attraverso griglie e loro costante manutenzione o altri metodi preventivi. In caso insorgessero comunque criticità, l'eventuale recupero della fauna ittica presente è a carico della Ditta concessionaria;*
- *in caso di lavori in alveo dalla cui esecuzione possano derivare turbative all'habitat naturale, a norma dell'articolo 9, comma 5, della L.R. n. 11/2012, la Ditta concessionaria è tenuta a comunicare allo scrivente Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio, il periodo e l'entità degli interventi per la formulazione delle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente.*

4. Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2023/0186326 del 02/11/2023);

- *la derivazione dovrà essere dotata di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate, al fine del controllo dei prelievi realmente effettuati;*
- *sia rilasciato in alveo, in ogni condizione idrologica, il DMV/DE in relazione a quanto indicato dalla Direttiva Deflussi Ecologici;*

5. Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (parere acquisito all'interno della seduta conclusiva della CDS del 10/05/2024)

- *il prelievo potrà essere esercito nei limiti dei quantitativi richiesti con un rilascio nel Fiume Bidente-Ronco (codice 1102010020000 3 ER), pari a 470 l/s dal 1° maggio al 30 settembre e pari a 680 l/s dal 1° ottobre al 30 aprile;*
- *dovranno essere attuate idonee soluzioni atte ad interdire l'ingresso nel Canale Doria di fauna ittica;*

- *Vista, inoltre, la nota del Comune di Meldola (ns. prot. n 258894 del 12 marzo 2024) si ritiene di accogliere la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dell'art. 58 delle Norme del PTA autorizzando l'immissione di risorsa dal Fiume Bidente - Ronco nel Canale Doria per motivate necessità ambientali, storico-culturali e igienico-sanitarie alle seguenti condizioni:*
 - *Per portate in arrivo inferiori ai 770 l/s e pari o superiori ai 700 l/s potrà rilasciarsi in alveo una portata non inferiore ai 450 l/s, immettendo nel Canale Doria la restante portata;*
 - *Per portate in arrivo inferiori ai 700 l/s e pari o superiori ai 600 l/s potrà rilasciarsi in alveo una portata non inferiore ai 400 l/s, immettendo nel Canale Doria la restante portata;*
 - *Per portate in arrivo inferiori ai 600 l/s e pari o superiori ai 500 l/s potrà rilasciarsi in alveo una portata non inferiore ai 350 l/s, immettendo nel Canale Doria la restante portata;*
 - *Per portate in arrivo inferiori ai 500 l/s e pari o superiori ai 300 l/s potrà rilasciarsi in alveo una portata non inferiore ai 300 l/s, immettendo nel Canale Doria la restante portata;*
 - *Per portate in arrivo inferiori ai 300 l/s l'intera portata dovrà lasciarsi defluire nel Fiume Bidente;*
- *Nel periodo in cui trova applicazione quanto sopra disposto non è consentito l'utilizzo della risorsa così immessa nel Canale Doria per necessità diverse da quelle ambientali, storico-culturali e igienico-sanitarie sopra riportate.*
- *Nel medesimo periodo dovranno essere attuate, anche in accordo con il competente Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, tutte le soluzioni possibili per l'allontanamento della fauna*

ittica eventualmente presente nel canale Doria.

- *Al fine di verificare la corretta applicazione delle condizioni dettate, dovranno porsi in essere idonei strumenti di misurazione, le cui risultanze dovranno essere inviate ad ARPAE.*
- *Si evidenzia, infine, che quanto sopra disposto è a superamento della prescrizione di cui al terzo punto del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui alla nota prot. n. 9030/2023 "sia previsto in autorizzazione l'obbligo per il concessionario di ridurre i prelievi in essere laddove, al manifestarsi di scenari di criticità idrica "severa", ciò venga richiesto dall'Osservatorio Permanente degli Utilizzi del Distretto del fiume Po di cui all'art. 63 bis del D.lgs. n. 152/2006" ciò in considerazione che trattasi di prelievo non dissipativo.*

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.